



COMUNE DI GERMIGNAGA

Provincia di Varese

Area Finanziaria
Tel. 0332 531337 (int. 4) – Fax 0332 531703
e.mail : ragioneria@comune.germignaga.va.it

CAPITOLATO DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2030

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il Servizio di Tesoreria deve essere svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii e della normativa tempo per tempo vigente, con particolare riferimento al "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e di ulteriori e successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovessero essere adottati, di concerto con il Ministero dell'Interno anche su proposta della Commissione Arconet, al fine di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali.
3. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nel presente capitolato e nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 29.07.2025.

Articolo 2

Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di anni 5 anni a decorrere presumibilmente dal 01.01.2026 al 31.12.2030.
2. Alla scadenza del contratto il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara ovvero in caso di gara andata deserta e l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente capitolato e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

Articolo 3

Valore del contratto e remunerazione del servizio

1. Il servizio è remunerato con un canone annuo, posto a base di gara, pari a € 9.000,00 fissi, I.V.A. esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta di Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023, con valore del contratto quantificato nell'importo complessivo € 49.500,00, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica.
2. I costi del personale sono inclusi, quindi, nell'importo del servizio soggetto a ribasso, e, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, vengono evidenziati al solo fine di costituire parametro per la verifica di anomalia dell'offerta (Bando tipo ANAC n. 1- 2023; delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023 e parere MIT 19 luglio 2023, n. 2154). L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
3. Il contratto collettivo applicato è il CCNL Bancario.
4. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché servizio di tesoreria viene svolto al di fuori dei locali dell'ente e, pertanto, non sussistono costi di interferenze.

Articolo 4

Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Articolo 5

Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per il massimo di sei mesi alle medesime condizioni del presente capitolato nell'ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il funzionamento delle procedure di gara ovvero in caso di gara andata deserta e l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
2. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 6

Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
 - le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - la società Poste Italiane S.p.A. (articolo 40, Legge 23 Dicembre 1998, n. 448);
 - le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 Febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla gara:
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
 - i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del c.c.;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23.07.1991, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
4. È fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Articolo 7

Requisiti di partecipazione alla gara - verifica

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Operano, altresì, le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dei partecipanti avviene, ai sensi dell'articolo 99 ss. del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso l'utilizzo del FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico).
4. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
 - per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. n. 36/2023 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in un registro professionale o commerciali istituiti nel paese di residenza;
- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali.
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa:

- a) aver gestito negli ultimi cinque anni (2019-2024) il servizio di tesoreria in un Ente locale;
- b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
- c) avere una filiale, un'agenzia o sportello in comuni limitrofi, nel raggio massimo di 10 km dalla sede del Comune di Germignaga, che garantisca lo stesso orario previsto per le operazioni bancarie;
- d) essere in grado di garantire per la gestione del servizio di tesoreria, oggetto dell'appalto, l'impiego di personale in numero sufficiente ed in possesso di adeguata preparazione professionale atta a garantire il regolare funzionamento del servizio stesso;
- e) possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e

documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15 Gennaio 2014 e suoi allegati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Articolo 8

Subappalto

1. Data la natura del servizio, non è ammesso il subappalto.

Articolo 9

Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

1. La gara si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 1 del citato decreto legislativo, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta tecnica punti 70

Offerta economica..... punti 30

TOTALE..... punti 100

2. L'offerta tecnica, redatta in carta libera e in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio, che dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

A	Commissioni per incassi con carte di credito su circuiti Visa e MasterCard. Otterrà il punteggio massimo l'offerente che garantirà la percentuale di commissione più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale con utilizzo della seguente formula: $P = \frac{A \times 5}{B}$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di percentuale di commissione, B = offerta del concorrente in esame in termini di percentuale di commissione.	punti max 5
B	Commissioni per transazioni Pagobancomat. Otterrà il punteggio massimo l'offerente che garantirà la percentuale di commissione più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale	punti max 5

	con utilizzo della seguente formula: $P = \frac{A \times 5}{B}$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di percentuale di commissione, B = offerta del concorrente in esame in termini di percentuale di commissione.	
C	Numero di POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti-SPC messi gratuitamente a disposizione dell'Ente, senza oneri di installazione 0 postazioni: punti 0 1 postazione: punti 5 2 postazioni: punti 8 3 postazioni: punti 10	punti max 10
D	Canone mensile POS L'offerta dovrà essere espressa in termini di spesa mensile a carico del Comune per ciascuna postazione, ad esclusione di quelle messe a disposizione gratuitamente (elemento C) Punti 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: $P = \frac{A \times 5}{B}$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore, B = offerta del concorrente in esame	punti max 5
E	Distanza tra la sede comunale e la filiale/agenzia che svolge il servizio calcolati sul sito http://www.viamichelin.it entro 4 Km: 10 punti entro 8 Km: 7 punti oltre 9 Km (entro 10 Km): 3 punti	punti max 10
F	Partner tecnologico per attivazione servizi su circuito PagoPA con possibilità di fornitura terminali POS PagoPA Verranno attribuiti i seguenti punteggi: Erogabile: punti 5 Non erogabile: punti 0	punti max 5
G	Servizio di consegna / ritiro plichi presso la sede comunale Erogabile: punti 5 Non erogabile: punti 0	punti max 5
H	Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale Numero degli Enti Locali per i quali, nel triennio 2022-2024, è stato svolto il servizio di tesoreria fino a 3 enti: punti 3 da 4 a 5 enti: punti 5 più di 6 enti: punti 10	punti max 10
I	Contributo annuo per attività istituzionali del Comune Al concorrente che offre il maggior contributo verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore). Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente formula $B \times 5$	punti max 5

	$P = \frac{A}{B}$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore, B = offerta del concorrente in esame	
L	Servizio di conservazione documentale Erogabile: punti 10 Non erogabile: punti 0	punti max 10
	Totale complessivo massimo attribuibile	punti 70

3. L'offerta economica dovrà indicare il dato offerto per i seguenti fattori:

A	Tasso di interesse debitore sull'anticipazione di tesoreria da esprimersi in relazione al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni sulla media del trimestre precedente con liquidazione annuale. Otterrà il punteggio massimo l'offerente che garantirà il miglior spread, da cui deriva il tasso di interesse minore. Verranno assegnati 3 punti alla migliore offerta, con la successiva graduazione proporzionale per le altre offerte con utilizzo della seguente formula: $P = \frac{A \times 3}{B}$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di spread rispetto al tasso Euribor come sopra indicato, B = offerta del concorrente in esame in termini di spread rispetto al tasso Euribor come sopra indicato	punti max 3
B	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa da esprimersi in relazione al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni sulla media del trimestre precedente con liquidazione annuale. Otterrà il punteggio massimo l'offerente che garantirà il miglior spread, da cui deriva il tasso di interesse attivo maggiore. Verranno assegnati 3 punti alla migliore offerta, con la successiva graduazione proporzionale per le altre offerte con utilizzo della seguente formula: $P = \frac{B \times 3}{A}$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore da computarsi in termini di spread rispetto al tasso Euribor come sopra indicato, B = offerta del concorrente in esame in termini di spread rispetto al tasso Euribor come sopra indicato	punti max 3
C	Commissione sul fido accordato per anticipazioni di tesoreria. Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede la commissione minore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa:	punti max 3

	$P = \frac{A \times 3}{B}$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore come sopra indicato, B = offerta del concorrente in esame come sopra indicato	
D	Compensi per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC: Erogazione gratuita: punti 3 Erogazione a titolo oneroso: punti 0 Nell'offerta economica dovranno essere elencati i servizi erogabili e gli eventuali compensi richiesti	punti max 3
E	Servizio di amministrazione e custodia titoli: Nessun compenso richiesto: punti 3 Servizio a titolo oneroso: punti 0 Nell'offerta economica dovrà essere indicato l'eventuale compenso richiesto per il servizio	punti max 3
F	Corrispettivo per l'esecuzione del servizio. Otterrà il punteggio massimo l'offerente che garantirà il minor prezzo sull'importo a base d'asta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: $P = \frac{A \times 15}{B}$ dove P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame, A = offerta migliore (prezzo minore), B = offerta del concorrente in esame.	punti max 15
	Totale complessivo massimo attribuibile	punti 30

- Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei due punteggi attribuiti a ciascuna sezione. Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2a cifra decimale (arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5).
- L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente la cui offerta complessiva (offerta tecnica + offerta economica) abbia raggiunto il punteggio più alto.

Articolo 10

Commissione giudicatrice

- La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 a 5 membri.
- In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice.
- La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati all'interno della procedura e, conseguentemente, nella sezione dell'Amministrazione trasparente.

4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
5. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Articolo 11

Modalità di presentazione delle offerte

1. Per quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, della nomina della Commissione di gara e di tutte le procedure relative alla gara si rimanda a quanto riportato nel disciplinare di gara allegato alla procedura di gara.

Articolo 12

Soccorso istruttorio

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
3. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

4. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
7. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Articolo 13

Garanzia provvisoria, definitiva e garanzia per l'esecuzione

1. Non sono richieste cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 e conformemente al parere del MIT n. 3276 del 27 Febbraio 2025.

Articolo 14

Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alle prestazioni oggetto di contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile, l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

Articolo 15

Aggiudicazione e adempimenti conseguenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
2. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
3. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

6. Nel caso dalla verifica di cui al precedente comma emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Articolo 16

Stipula del contratto e attivazione del servizio

1. La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
4. Costituiscono parte integrante della convenzione stipulata, l'offerta tecnica, l'offerta economica, il presente capitolato e ogni documento nello stesso espressamente richiamato, nonché la documentazione di gara.
5. L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
7. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

Articolo 17

Decadenza

1. L'aggiudicatario incorre nella decadenza dell'esercizio del servizio qualora:
 - commetta violazione in forma reiterata e non giustificata anche di uno solo degli obblighi imposti;
 - non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso.
2. La dichiarazione di decadenza è formulata dall'Ente e deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.
3. Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18

Recesso anticipato

1. L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora

vengano meno i requisiti prescritti nella documentazione di gara salva e fatte salve per l'Ente eventuali azioni risarcitorie.

2. L'Ente ha, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione qualora venga a cessare l'obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria.
3. Non è dovuto alcun indennizzo, od altra somma a qualsiasi titolo pretesa, al Tesoriere a seguito del recesso per il verificarsi della condizione di cui al comma 2.
4. Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, verrà addebitata allo stesso, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altro operatore, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Articolo 19

Penali

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali di natura tecnica ed economica, il Tesoriere potrà incorrere nel pagamento di una penale stabilita dall'Ente e graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione fino ad un massimo di € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00), fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di non corretto svolgimento delle prestazioni il Comune potrà applicare una penale (ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023) nei seguenti casi:
 - disservizi riferibili all'orario di esercizio degli sportelli bancari;
 - ritardata od omessa esecuzione di ordinativi di incasso o di pagamento e dei servizi relativi all'ordinativo informatico, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, ai pagamenti on line;
 - violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti e di conservazione sostitutiva.
3. Gli uffici competenti, salvo i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando il Tesoriere a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine di 15 giorni. In caso di inadempienza a tale incombenza nel termine stabilito, ovvero nel caso in cui il Tesoriere fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, il Responsabile del procedimento provvederà all'applicazione delle penali.
4. Tali penali sono previste per ogni contestazione, non ritenuta giustificata, complessivamente intesa.
5. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità.
6. Le penalità sono notificate al tesoriere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC Posta Elettronica Certificata, indirizzata nel domicilio legale

indicato in convenzione restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

7. L'ammontare della penalità sarà addebitato mediante corrispondente decurtazione all'importo del corrispettivo erogato per la prestazione del servizio.

Articolo 20

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto);
- ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione della Concessione saranno pubblicati a fini di legge.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; articolo 20, decreto legislativo n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet dedicati.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Articolo 21

Tracciabilità dei flussi

1. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la

comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.
5. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
6. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, nel bando di gara, nel disciplinare di gara valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, nel D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nella Legge 7 Agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo, nel D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 Dicembre 2024, n. 209.
2. Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile.

Articolo 23

Controversie – Foro Competente

1. L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. della Lombardia.
2. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 210 del D.Lgs 36/2023.
4. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Varese.